

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6736 del 03/12/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DEFRANCESCHI SRL per l'impianto destinato ad attività di costruzione impianti e macchinari per l'enologia, sito in Comune di Mordano (BO), via Selice n.9.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7025 del 03/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre DICEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **DEFRANCESCHI SRL** per l'impianto destinato ad attività di costruzione impianti e macchinari per l'enologia, sito in Comune di Mordano (BO), via Selice n.9.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **DEFRANCESCHI SRL** (C.F. 03563141203 e P.IVA 03563141203) per l'impianto destinato ad attività di costruzione impianti e macchinari per l'enologia, sito in Comune di Mordano (BO), via Selice n.9, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di Mordano}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Mordano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **DEFRANCESCHI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza⁹, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **DEFRANCESCHI SRL** (C.F. 03563141203 e P.IVA 03563141203) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A, per l'impianto sito in Comune di Mordano, via Selice n. 9, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Mordano in data 26/06/2024 (Prot. n. 3944) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, unicamente per le matrici ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, a seguito acquisizione della titolarità delle attività svolte nello stabilimento sopraindicato e precedentemente autorizzate con atto DET-AMB-2023-3185 del 22/06/2023 alla Società

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

SYDERMA SRL dichiarando, nel contempo, la conferma in titolarità residua a detta Società unicamente della matrice ambientale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura come da separato atto di AUA in corso di vigenza.

- Il S.U.A.P. con nota del 12/07/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/07/2024 al PG/2024/128394 e confluito nella **Pratica SINADOC 25702/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/137171 del 26/07/2024, preso atto della domanda pervenuta, del relativo avvio del procedimento e delle successive precisazioni da parte della Società pervenute agli atti di ARPAE in data 17/07/2024 al PG/2024/130872, verificata la documentazione allegata ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento al fine di consentire alla ditta la presentazione di chiarimenti e/o documentazione integrativa necessaria al fine di poter dare avvio all'istruttoria tecnica volta al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM, verificata la correttezza dei chiarimenti inoltrati dalla Società in data 05/08/2024 al PG/2024/143274, con propria nota PG/2024/145605 del 08/08/2024, ha ritenuto opportuno comunicare le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/155965 del 29/08/2024 ha trasmesso parere favorevole relativo alla matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- In data 31/10/2024 la Società DEFRANCESCHI SRL con propria nota, pervenuta agli atti di ARPAE in pari data al PG/2024/197571, ha comunicato la volontà di acquisire la titolarità anche la residua matrice ambientale scarichi in pubblica fognatura, originata dallo stabilimento di Via Selice n.9 ancora in titolarità alla Società SYDERMA SRL.
- Contestualmente la Società SYDERMA SRL in data 31/10/2024 con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE al PG/2024/197590, comunicava la cessione alla Società DEFRANCESCHI SRL, a far data dal giorno 16/12/2024, della titolarità della matrice ambientale scarichi così come autorizzata con DET-AMB-2023-3185 senza variazioni quali-quantitative richiedendo anche la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente in sua titolarità (richiesta confluito in separato e distinto procedimento amministrativa su Pratica Sinadoc 28292/2024).
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/200368 del 06/11/2024, presa visione della documentazione presentata ha ritenuto opportuno comunicare a tutti gli Enti competenti delle modifiche intervenute e delle conseguenti azioni amministrative che si renderanno necessarie al fine di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della

suddetta decisione, tenendo conto delle espressioni tecniche già in possesso.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, verificate le comunicazioni e le modifiche alla domanda di AUA pervenute nel corso del procedimento amministrativo da parte delle Società DEFRANCESCHI SRL e SYDERMA SRL con riguardo alle attività svolte nello stabilimento ubicato in comune di Mordano in Via Selice n.9, verificata altresì la corretta ricezione delle comunicazioni intercorse da parte di tutti gli Enti tenuti ad esprimere il proprio parere ai fini del rilascio dell'AUA, trascorsi i termini riservati agli Enti competenti per la richiesta di integrazioni documentali senza che siano pervenute richieste in tal senso.
- Ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici ambientali: scarico in pubblica fognatura e impatto acustico, acquisiti i restanti pareri e contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: non dovuti oneri ai sensi Art. 8 in presenza di altre matrici di competenza Arpae.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da parte di ARPAE APAM al Comune quale Soggetto competente in materia di impatto acustico

Bologna, data di redazione 02/12/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DEFRANCESCHI SRL
Comune di Mordano (BO), via Selice n.9

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Fluno classificato dal Comune di Mordano (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot.n. 31999 del 07/03/2014), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dal complesso delle attività di trattamento superficiale di metalli svolte nello stabilimento e già precedentemente autorizzato ad altra Società che con il presente atto viene gestito dalla Società Defranceschi Srl senza alcuna variazione impiantistica e produttiva , come da documentazione depositata in fase di domanda di AUA.

Prescrizioni

A seguito dell’acquisizione da parte di DEFRANCESCHI SPA della totalità delle attività svolte nello stabilimento di cui al presente atto e vista la dichiarazione di invarianza, per la matrice scarichi permangono vigenti le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano nell’atto rilasciato in data 30/05/2014 prot.n. 976 comprensivo dei relativi contributi tecnici di Hera Spa (Prot.n. 31999 del 07/03/2014)) e ARPA- Distretto imolese (PGBO/2014/0000486 del 14/01/2014), che si allega di seguito e già richiamato nell’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-3185 successivamente volturata alla Società SYDERMA SRL.

Tale parere e relativi contributi sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determinazione

Dirigenziale IP 7102/2014 n. 3432 PG. 175448 del 11/12/2014 e rilasciato dal Comune di Mordano Prot.n. 2278 del 20/03/2015, intestata alla Società DEFRANCESCHI SPA;

- Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-6560 del 07/12/2017 e rilasciata dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese con Prot.n. 882 del 22/01/2018, intestata alla Società DEFRANCESCHI SRL;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP del Comune di Mordano in data 02/07/2020 al Prot.n. 3685 dalla Società DEFRANCESCHI SRL
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale così come presentata al SUAP del Comune di Mordano in data 02/07/2020 al Prot.n. 3686 dalla Società SYDERMA SRL
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 21/11/2022 al PG/2022/190975 e ss.mm. e ii. - Sinadoc 37929/2022).
- Comunicazioni relative alla matrice scarichi inviate dalle Società DEFRANCESCHI SRL e SYDERMA SRL pervenute e allegate all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 31/10/2024 ai PG/2024/197571 e PG/2024/197590).

Pratica Sinadoc 25702/2024

Documento redatto in data 02/12/2024



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Sede Legale: Via Adelmo Bacchilega n. 6
40027 Mordano Bo
Tel. 0542/56911 - Fax 0542/56900

P.Iva 00 529 211 203
Cod. Fisc. 01 024 610 378
Cod. IBAN: IT 60 C 05080 21099 T2099
0000008

Sito Internet:
<http://mordano.provincia.bologna.it>
E-Mail: comune.mordano@cert.provincia.bo.it
Informazioni:
urp@mordano.provincia.bologna.it

Servizio Area Territorio
Unità operativa Edilità privata e Ambiente

Prot. n. 976
Fascicolo n. 6.9/13/2013
Mordano 30.05.2014

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006- parte terza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal Sig. **GARAVINI DANIELE** residente in **MARINA DI RAVENNA (RA)** via **IV NOVEMBRE** n. 67, in qualità di legale rappresentante della ditta **DEFRANCESCHI Spa** con sede in **Mordano via Selice 9**, codice fiscale **00095990214** in atti dal **03/05/2013** ed integrata di ogni documentazione necessaria all'istruttoria dalla data del **27/8/2013**, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per le **acque reflue industriali** provenienti dall'**insediamento produttivo** ubicato in questo Comune **MORDANO VIA SELICE 9**, provenienti dall'immobile identificato al Nuovo Catasto Terreni/ Fabbricati al **foglio 18 mappale 1-2-118-134**, di proprietà della ditta **DEFRANCESCHI spa**.

- Visto che l'istruttoria si è conclusa con il parere favorevole;
- Visto il D. Lgs. 152/2006;
- Vista la legge regionale 21.04.1999 n. 3, la legge regionale 20/2000;
- Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1053/2003;
- Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature approvato con deliberazione del consiglio comunale 42/2003;
- Visto il parere di ARPA ricevuto in data 20.01.2014 allegato alla presente autorizzazione quale parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere di HERA ricevuto in data 10.03.2014 allegato alla presente autorizzazione come parte integrante e sostanziale
- Riscontrato che Titolare dello scarico è la Società **DEFRANCESCHI spa** con sede Legale e



stabilimento in comune di Mordano (BO) in via S.P. n. 610 "Selice" n° 9 (C.F. e P.IVA 00095990214);

Considerato che l'istanza di autorizzazione allo scarico è pervenuta prima dei termini previsti dalla legge 35/2012 e che pertanto viene rilasciato il provvedimento allo scarico da parte di questo ente, fermo restando che alla scadenza naturale la presente autorizzazione non potrà essere rinnovata.

Ritenuto di poter rilasciare il presente atto, a condizione che siano rispettate e osservate le prescrizioni sotto riportate;

AUTORIZZA

La Società DEFRANCESCHI spa, nella persona del suo legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuati con la documentazione in atti al Comune di Mordano:

Scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali originate dall'attività, bagni e docce.

Il sistema di trattamento è costituito da una vasca di decantazione/ disoleazione dimensionata per raccogliere le acque di lavaggio, impianto di depurazione chimico fisico.

Prima dello scarico nella pubblica fognatura dovrà essere installato un pozzetto di ispezione/ campionamento.

Il Titolare degli scarichi deve garantire che:

- Il sistema di trattamento delle acque reflue industriali sia dotato di un sistema automatico o manuale di contenimento che consenta l'interruzione dello scarico in caso di eventi accidentali o imprevisti;
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia e quindi mantenuti liberi da materiali di lavorazione o stoccaggi di materie prime o prime secondarie;
- I sistemi di gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento siano sottoposte a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione da parte di ditta specializzata, con particolare riferimento alla raccolta e smaltimento dei materiali separati;
- I materiali separati siano raccolti e smaltiti in conformità della vigente normativa in materia di rifiuti, conservando la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Qualora il proprietario/ gestore del corpo idrico ricettore sia un soggetto diverso dal Titolare degli scarichi, sia richiesto ed ottenuto il nulla osta ad utilizzare tale ricettore per le immissioni prodotte dallo stabilimento;
- Che siano osservate le norme del regolamento per le fognature sopra richiamato, che qui si intendono tutte richiamate;
- Che siano osservate le norme previste dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ;

- 
- Che siano notificato al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonchè qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
 - Di provvedere alla periodica pulizia dei sistemi di trattamento del refluo adottati.
 - Di far eseguire l'asportazione dei fanghi di supero a ditte specializzate ed autorizzate ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.
 - Di eseguire i lavori entro 3 mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione.
 - Di osservare tutte le prescrizioni contenute nel parere espresso da HERA SPA, allegato alla presente, prescrizioni che anche se non integralmente riportate nel presente atto, si intendono tutte richiamate.

Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

Lo smaltimento delle acque non deve provocare inquinamenti ambientali nonchè inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Dovranno essere adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico. A tale proposito si consiglia di raccogliere le acque meteoriche per riutilizzo a scopi irrigui.

Ai sensi del DLS 152/2006, dovrà essere data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

La presente autorizzazione allo scarico, ha validità quadriennale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 a decorrere dalla data di rilascio della presente. A cura dell'autorizzato ne dovrà essere richiesto il rinnovo almeno un anno prima della data di scadenza.

Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio dal presente atto e non potrà essere rinnovata alla sua scadenza, il titolare dello scarico dovrà chiedere prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico, Autorizzazione unica ambientale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno

applicazione le norme generali e regionali.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- La revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti nella presente autorizzazione si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e dall'articolo 36 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 42/2003, fatta salva l'applicazione della sanzioni penali nei casi previsti dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. A. Calderoni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Calderoni", written over the printed name.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.hera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
MBr
Imola 7 marzo 2014
Prot. 31999

Comune di Mordano

Ufficio Protocollo
Nr.0000976 Data 10/03/2014
Tit. 6.9 Arrivo

Spettabile
COMUNE DI MORDANO
Area Territorio
Via Bacchilega 6
40027 Mordano (BO)
comune.mordano@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Provincia di Bologna
Settore Ambiente – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
prov.bo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Ditta De Franceschi S.p.A. - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 13408 del 29/01/2014

Richiedente: De Franceschi S.p.A.
Ubicazione: Via Provinciale Selice n.9 - Mordano
Attività : trattamento superficiale metalli

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini della presente autorizzazione la Ditta è da classificarsi come insediamento produttivo che origina scarichi di acque reflue industriali pericolose, in particolare contenenti le seguenti sostanze comprese nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 – Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 e smi:
 - Zinco
 - Rame
 - Nichel
 - Cromo
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Fluno l'immissione indicata con il n. 1 nella planimetria allegata alla domanda, convogliante acque industriali derivanti dall'attività di pulizia e risciacquo manufatti inox.
- 3) I reflui industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.5 All.5 alla parte III – colonna scarichi in reti fognarie.
- 4) I materiali raccolti dal trattamento di cui al punto precedente (fanghi del trattamento chimico-fisico e acque di contro lavaggio dell'osmosi inversa) dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento/analisi e, in ogni caso, con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010. Le acque di scarico industriali dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di reflui.

- 6) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 7) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 8) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno ad Hera S.p.A. apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura nel corso dell'anno solare precedente.
- 9) L'immissione indicata in planimetria con il n. 2, non è soggetta d autorizzazione espressa in quanto convogliante esclusivamente reflui domestici.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico la planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Cordiali saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Prot. N. PGB0/2014/0000483
Imola 14.01.2014

13/2013

Comune di Mordano



Ufficio Protocollo
Nr.0000223 Data 20/01/2014
Tit. 6.9 Arrivo

DISTRETTO IMOLESE
Via Caterina Sforza 3, Pad. 8
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 26761/27269
fax 0542 30292
e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

COMUNE DI MORDANO

Via Bacchilega n. 6

40027 Mordano (BO)

(Trasmesso via PEC)

Oggetto : Istanza di autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in fognatura pubblica.
Richiedente: Sig. Garavini Daniele, in qualità di L.R. dell'impresa DEFRANCESCHI SPA.
Insediamiento : Via Selice n.9- Mordano (BO)
Attività di costruzione cisterne e macchine in acciaio inox per uso in campo alimentare /farmaceutico
Vs Prot 3716 del 26.9.2013

In evasione alla Vs. Nota pari oggetto, con La quale è pervenuta domanda di rilascio dell'autorizzazione per nuovo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura, presentata dal Sig. Garavini Daniele, si comunica quanto segue:

- ❖ Trattandosi di scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività (lavaggio pezzi metallici) che recapitano in rete fognaria pubblica;
- ❖ Essendo stata dichiarata l' assenza di sostanze pericolose;

Alla luce della DGR 1053/03 questa Agenzia non esprimerà parere in merito. Dovrà infatti essere acquisito solo il parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A., come da Note ARPA prot. 5039 del 21/12/05, e prot 8569 del 2/11/05, già in Vs possesso.

Si evidenzia che dal 13.06.2013 l' autorizzazione settoriale dovrà essere rilasciata secondo la procedura AUA come previsto dal DPR 59/2013.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE

(Dr.sa Giovanna Biagi)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DEFRANCESCHI SRL
Comune di Mordano (BO), via Selice n.9

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione, impianti e macchinari per enologia svolta dalla società DEFRANCESCHI SRL nello stabilimento posto in comune di Mordano via Selice n°9 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società DEFRANCESCHI SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E02

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	9 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: Filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E03

PROVENIENZA: LUCIDATURA – PUNTATURA - FIORETTATURA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Durata massima 8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE EA

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1 – 0,079 MW METANO

EMISSIONE EB

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 2 – 0,516 MW METANO

EMISSIONE EC

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 3 – 0,449 MW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E02, E03 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E02, E03, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica relativa alla matrice emissioni in atmosfera allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE al PG/2024/128394 del 12/07/2024) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc n°25702/2024

Documento redatto in data 02/12/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DEFRANCESCHI SRL
Comune di Mordano (BO), via Selice n.9

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 12/07/2024 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società DEFRANCESCHI SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“.....non si prevedono variazioni rispetto a quanto riscontrato tramite Valutazione di Impatto Acustico del 04/06/2020 che riportiamo in allegato 2.”*.
- Visto che il Comune di Mordano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. Stante la dichiarazione di invarianza permane in capo alla Società il rispetto delle prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Mordano con nota Prot. n. 8481 del 28/11/2014 (agli atti della Provincia di Bologna in data 28/11/2014 al PG. 169818) . Tale parere non può essere riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in quanto non in possesso della scrivente Agenzia.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Bologna con determinazione

Dirigenziale IP 7102/2014 n. 3432 PG. 175448 del 11/12/2014 e rilasciato dal Comune di Mordano Prot.n. 2278 del 20/03/2015, intestata alla Società DEFRANCESCHI SPA;

- Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-6560 del 07/12/2017 e rilasciata dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese con Prot.n. 882 del 22/01/2018, intestata alla Società DEFRANCESCHI SRL;
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di modifica non sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAp del Comune di Mordano in data 02/07/2020 al Prot.n. 3685 dalla Società DEFRANCESCHI SRL
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale così come presentata al SUAp del Comune di Mordano in data 02/07/2020 al Prot.n. 3686 dalla Società SYDERMA SRL
- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 04/06/2020 dal sig. Narciso Barison, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società SYDERMA SRL relativamente all'impianto in oggetto Allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Mordano in data 02/07/2020
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 21/06/2024 dal sig. Boschi Francesco, in qualità di Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società DEFRANCESCHI SRL (agli atti di ARPAE in data 12/07/2024 al PG/2024/128394).

Pratica Sinadoc 25702/2024

Documento redatto in data 02/12/2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Oggetto: *Valutazione Impatto Acustico – DEFRANCESCHI SRL - Via Selice 9 – Mordano (BO)*

Il sottoscritto BOSCHI STEFANO residente a SASSO MARCONI Prov. BO

Via CARTIERA N. 61 CAP 40037 TEL. 051/302178

Fax 051/302633 posta elettronica stefano.boschi@imtechsrl.com

Codice Fiscale BSC SFN 76C06 A9440

Abilitato allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95 e del D.Lgs. 42/2017, iscritto al n°5448 dell'ENTECA e al registro regionale Emilia Romagna con n° RER/00405.

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

VISTO

che dallo studio dell'area in cui è presente la Ditta DEFRANCESCHI SRL (ubicata in Via Selice 9 – Mordano (BO)) si evince le seguenti caratteristiche:

- 1) La zona è classificata come "Classe V – Area prevalentemente industriale"
- 2) A sud ed est le aree sono invece classificate come "Classe IV - aree di intensa attività umana"
- 3) I limiti previsti per tali zone sono:
 - 70 dB(A) sul confine di proprietà
 - 70 o 65 dB(A) sui ricettori presenti in Classe IV e V
 - limite differenziale di immissione 5 dB(A)

4) L'area e le sue attività sono state soggette di valutazione di impatto acustico in data 04/06/2020 quando gli impianti produttivi facevano riferimento alla ditta Syderma S.r.l., tale valutazione è inserita nella documentazione che ha dato originale all'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2020-5330 del 06/11/2020 con riferimenti alla valutazione acustica in Allegato B. Tale autorizzazione è poi stata aggiornata con DET-AMB-2023-3185 del 22/06/2023 senza variazioni per la matrice impatto acustico.

Che le variazioni aziendali previste rispetto alla valutazione di impatto acustico riferita a Syderma S.r.l. sono le seguenti:

- **Spostamento dell'impianto E02 verso SUD mantenendola comunque sullo stesso lato aziendale**
- **Eliminazione E01 a carico del precedente gestore Syderma S.r.l.**

DICHIARA CHE

- Secondo quanto riportato non si prevedono variazioni rispetto a quanto riscontrato tramite Valutazione di Impatto Acustico del 04/06/2020 che riportiamo in allegato 2.

Bologna 21 giugno 2024

Firma

www.imtechsrl.com

IM. TECH S.r.l.

P.I. e C.F. 02804751200 N° REA 468949
Capitale Sociale € 118.000,00

Sede BOLOGNA:

Via Scipione Dal Ferro, 4-4/2 40138 BOLOGNA
Tel. 051.302178
E-mail: info@imtechsrl.com

Socio AIAS

Unità IMOLA:

Via Ugo Lambertini, 6 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542.29331
E-mail: info@imtechsrl.com



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.